

CXXI.

TORNATA DEL 12 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Annunzio di un'interpellanza al Ministro della marina del Senatore Della Rovere — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sulle Società industriali e commerciali e sulle assicurazioni — Approvazione dell'art. 1° — Osservazioni del Senatore Farina (relatore) sull'art. 2 combattute dal Senatore Audiffredi e dal R. Commissario — Replica del Senatore Farina — Revisione dell'emendamento all'art. 2 proposto dall'ufficio centrale — Adozione degli articoli 2 all'11 del progetto ministeriale — Considerazioni del Senatore Farina a sostegno dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'art. 12, oppugnate dal R. Commissario — Rigetto dell'emendamento ed approvazione dell'art. 12 e successivi al 39 e dell'intero progetto — Presentazione di due altri progetti di legge — Istanza del Senatore Chiesi in ordine all'interpellanza da esso precedentemente enunciata — Risposta del Ministro di grazia e giustizia — Deliberazione sull'ordine dei lavori del Senato.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli affari esteri, delle finanze, ed il R. Commissario Duchoqué; più tardi intervengono i Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, e di agricoltura e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge quindi una lettera del Senatore Lambruschini il quale per ragione di pubblico servizio domanda un congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore signor Della Rovere.

Senatore Della Rovere. Vorrei fare un'interpellanza al Ministro della marina per un fatto così grave che solleverà l'indegnazione dell'esercito di terra e di mare.

Si è violata, ed altamente violata la legge sull'avanzamento degli ufficiali.

Un capitano d'artiglieria, che fece con molta distinzione la campagna del 1859, fu promosso nella marina militare al grado di luogotenente colonnello.

Ho esposta la cosa perchè si possa stabilire un giorno in cui il signor Ministro della marina dia spiegazioni su questo fatto, perocchè certamente mai nel nostro esercito si saltò di sbalzo un grado.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Mi duole di non potere a

nome del Ministro della marina rispondero all'interpellanza del signor Senatore Della Rovere. Mi farò però premura di avvertirlo, e quando il Senato determinerà il giorno, il Ministro della marina non avrà alcuna difficoltà a dare la risposta che desidera il signor interpellante.

Presidente. Quando si avrà la presenza del signor Ministro della marina allora si potrà, coll'annuenza del Senato, fissare il giorno dell'interpellanza.

Senatore Della Rovere. Essendo incaricato di una missione di perlustrazione per stabilire alcuni punti molto importanti, che mi terrà lontano per alquanto tempo, ove non si potesse stabilire per martedì questa interpellanza converrebbe differirla di alcune settimane.

Ministro degli Esteri. Veramente non potrei dare risposta perentoria su questo, ma credo, che il Ministro della marina non avrà difficoltà a che l'interpellanza sia fissata per tale giorno. In questo frattempo esso potrà procurarsi tutti i documenti necessari.

Quindi se il Senato crede, stante la circostanza che l'interpellante deve allontanarsi per affari di servizio si potrebbe fissare il giorno di martedì.

Presidente. Interrogo il Senato se intende che l'interpellanza annunciata dal Senatore Della Rovere debba aver luogo martedì prossimo.

Ghi è di questo avviso si alzi.

(Approvato).

PRESENTAZIONE
DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sulla tassa di bollo stato testè approvato dalla Camera dei Deputati.

Prego il Senato di voler fare a questo progetto di legge la stessa accoglienza d'urgenza che fece l'altro giorno a quello sulla tassa di registro.

Presidente. Dò atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI
E COMMERCIALI
E SULLE ASSICURAZIONI.

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama al seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni.

Leggo l'art. 1 per metterlo ai voti.

TITOLO PRIMO.

Delle tasse sulle operazioni di assicurazione, e sulle Società anonime ed in accomandita per azioni.

Art. 1.

« Le operazioni di assicurazione ed i capitali delle Società anonime ed in accomandita per azione, si nazionali che estere sono sottoposte ad una tassa speciale nei casi e nei modi indicati dalla presente legge. »

(Approvato).

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta, leggerò anzitutto l'articolo 2.

CAPO I. — *Della tassa sulle operazioni di assicurazione.*

Art. 2.

« Le assicurazioni fatte nello Stato tanto da Società di qualunque specie si nazionali che estere, quanto da singoli individui, andranno soggette alla tassa:

« 1. a) Di venticinque centesimi per lire mille una volta tanto sulla somma assicurata se il premio non eccede l'uno per cento della medesima;

« b) Di cinquanta centesimi per mille se il premio non eccede l'uno e mezzo per cento;

« c) Di settantacinque centesimi per mille se il premio non eccede il due per cento;

« d) Di una lira per mille se il premio è superiore al due per cento;

« Per le assicurazioni marittime a premio fisso, e per le mutue nelle quali il premio sia dichiarato:

« e) Di settantacinque centesimi per lire mille della somma assicurata per le assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato;

« f) Di venti centesimi per lire mille del valore assicurato per le assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi e laghi e per terra;

« 2. Di venticinque centesimi per ogni cento lire su ciascun versamento a misura che sarà eseguito per le assicurazioni sulla vita di qualunque specie esse siano a premio fisso o mutue (Tontine);

« 3. Di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di somma assicurata, per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame ed ogni altra assicurazione di capitali;

« 4. Di centesimi dieci pure all'anno per ogni mille lire di somma assicurata, per le assicurazioni contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

A quest' articolo 2 l' ufficio centrale contropone in via di emendamento il seguente articolo;

CAPO I.—*Della tassa sulle operazioni di assicurazione.*

Art. 2.

« Tutte le assicurazioni fatte nello Stato tanto da Società di qualunque specie si nazionali che estere, quanto da singoli individui, sono soggette alla tassa di una lira per cento sul montare del premio, ossia prezzo pattuito per l'assicurazione. »

Darò la parola al Relatore dell' ufficio centrale che l' ha chiesta e che pare debba avere la preferenza; dopo l' avrà il Senatore Audiffredi che l' aveva chiesta nella seduta antecedente.

Senatore Farina, Relatore. Riguardo alla materia contemplata in questo articolo e specialmente in ordine a quella delle assicurazioni sugli incendi, dacchè quanto alle assicurazioni marittime mi pare che anche il sig. Commissario Regio non abbia disconosciuta la gravezza delle medesime, si è detto che in Inghilterra questa tassa è assai forte, e che ciò non ostante le assicurazioni sono molto estese. Anzi tutto importa di bene specificare come avvenga che la tassa in Inghilterra sia alquanto grave. In primo luogo i diritti che si devono pagare per la tassazione (noti bene il Senato), non sono pagati dalle società d'assicurazione, ma bensì dagli individui che assicurano. In secondo luogo la tassa si divide in un diritto fisso e in un diritto proporzionale; egli è evidente che proporzionando il diritto fisso alle assicurazioni piccole, cresce di molto la proporzione col premio; questo però non è, in regola generale, fuorchè quando le assicurazioni sono di grande importanza.

Ciò non ostante queste assicurazioni sono riconosciute come esagerate. Esse hanno fatto sì, siccome osserva il Mac-Culloch, che la maggior parte dei fabbricati non sono assicurati secondo il loro intero valore;

anche in città molti non sono assicurati nè punto, nè poco, e nelle campagne non esiste l'uso delle assicurazioni nè per i granai, nè per i fabbricati rustici.

È difficile immaginarsi sostiene Mac-Culloch, che ciò sia dovuto ad altre cause fuorchè all'esorbitanza della tassa, la quale è all'ultimo grado oppressiva ed impolitica; non vi è alcun dubbio che ridotta a meno produrrebbe assai di più.

Un recente fatto poi mi venne testè narrato all'entrare nell'aula da un egregio vostro collega: egli mi rammentava come precisamente impegnarsi la discussione otto giorni or sono sulla tassa d'assicurazione nel Parlamento inglese, sia stato questo l'unico punto in cui il Ministro Gladstone fu battuto.

Per conseguenza io spero che seguendo l'esempio recente di quello che si è fatto in Inghilterra, noi tenderemo ad attenuare più che possiamo questa tassa, la quale nella proposta dell'ufficio centrale non è di gran danno per l'erario, ma è di immenso vantaggio per il contribuente, giacchè lo sottrae ad una quantità di molestie, e di spese, a cui sarebbe obbligato a sobbarcarsi seguendosi l'altro sistema.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. La quistione è stata mirabilmente dilucidata dall'ufficio centrale e dal Regio Commissario. Si tratta di un'imposta che sicuramente non si può dire che non sia gravosa alle compagnie di assicurazione, tanto più che queste hanno bisogno di prendere sviluppo in Italia.

L'imposta dunque non si può dire che non sia pregiudiziale alla estensione delle operazioni di tali compagnie; ma se noi entriamo in quest'ordine di considerazioni, come benissimo notava l'onorevole Regio Commissario, ci sarebbe motivo di venire al rigetto completo della legge.

Il Governo ci propone un diritto di 25 centesimi per mille, che fa poi una somma di Lire 25 sovra una somma di L. 100,000. Invece il diritto che si dovrebbe pagare secondo la proposta dell'ufficio centrale, sarebbe l'1 per cento sul montare del premio.

Certo il progetto dell'ufficio centrale sarebbe assai più favorevole alla società. Ma qui si tratta di apprezzare la importanza di quest'imposta, e di giudicare se sia o no pregiudizievole alle compagnie, agli assicuranti, all'estensione di questo genere di speculazioni. Io credo che questo minimo diritto veramente non possa poi esser gran fatto pregiudizievole, epperò sono disposto ad approvare la legge come è stata proposta dal Ministero, avendo in proposito il Regio Commissario esposte delle considerazioni molto fondate.

Quanto alle assicurazioni marittime di cui temeva l'onorevole Senatore Farina che si facciano, come egli dice, per lettera, questo è vero. Molte assicurazioni si fanno per lettera, ma è pur vero che chi fa assicurazioni, guarda prima di tutto alla sicurezza delle compagnie, al loro modo di operare, alle garanzie che offrono, all'esattezza nei loro pagamenti. Questa minima

differenza di 25 centesimi per mille non sarebbe tale da determinare mai l'assicurante di preferire una compagnia all'altra; ciò a cui questo bada principalmente, è, ripeto, la solidità delle compagnie, e il modo di operare delle medesime.

Io non credo che la concorrenza delle compagnie estere possa essere veramente pregiudizievole al commercio marittimo, come diceva l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, epperò io propondo acchè si adotti il sistema dell'imposta quale viene proposto nel progetto ministeriale.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io non intendo come l'onorevole Relatore abbia richiamato calcatamente l'attenzione del Senato sulle conseguenze della tassa fissa che è in Inghilterra sulle assicurazioni dei danni degli incendi, e come abbia così leggermente passato sopra alla tassa proporzionale.

Se io avessi avuto l'onore di essere avanti al Ministro Gladstone, quando in occasione dell'ultimo bilancio inglese si toccò della tariffa delle assicurazioni, io pure avrei combattuto quella tariffa.

Signori, le statistiche inglesi portano che il premio medio per le assicurazioni dei danni degli incendi, è di due scellini ogni 100 lire sterline; ma la tassa proporzionale su cui sorvolava l'onorevole Relatore è in ragione di tre scellini; quindi la conseguenza è, che questa tassa proporzionale come ieri ebbero l'onore di notarvi, è del 150 per cento.

Secondo il progetto che io difendo è del 4 per 0,0. Colla vostra votazione siete chiamati a decidere fra le deduzioni contrarie che traggio io ed il vostro ufficio centrale della legislazione inglese sulla quale piaceva all'onorevole Relatore di richiamare nuovamente la vostra attenzione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io desidero solamente rettificare il confronto che faceva il Commissario Regio. Non occorre di più per me che richiamare quello che ho già dimostrato all'appoggio di quanto scrisse ultimamente il signor De Paris in base a quello che dimostrò il signor Brown, che cioè in Inghilterra le tasse sulle assicurazioni generalmente sono troppo elevate, e che invece di andare avanti e d'estendersi come in Francia, con una tassa analoga a quella proposta dall'ufficio centrale, vanno indietro; mentre, ripeto, in Francia progrediscono.

Questo è quanto mi premeva di far palese; il che, mi pare, risponda implicitamente anche a quanto diceva l'onorevole Commissario Regio, che cioè da noi questo non è avvenuto, mentre vediamo che le assicurazioni sono più sviluppate nelle antiche province dello Stato che non nelle altre.

Al riguardo farò ancora un'osservazione al Regio Commissario ed è che le assicurazioni sono più sviluppate

in Lombardia che nelle antiche province, appunto perchè in Lombardia non avevano la tassa, ma quand'anche fosse vero che il non essere queste sviluppate nel rimanente dell'Italia provenisse da ostacoli di diversa natura, sarebbe una ragione di più per non aggiungere ostacoli ad ostacoli, e far sì che possano svilupparsi mediante una retribuzione molto tenue.

Del resto mi pare, che le ragioni siano state a sufficienza svolte e discusse, quindi non aggiungerò parola per non attediare di più il Senato.

Presidente. Metterò ai voti, se non si domanda la parola, l'art. 2 emendato dall'ufficio centrale, e lo rileggerò. (*V. sopra*).

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Se non si domanda più la parola metterò ai voti l'articolo secondo del progetto ministeriale, di cui ho già dato lettura. (*V. sopra*).

Chi approva l'articolo secondo del progetto ministeriale, voglia sorgere.

(Approvato).

Leggo l'articolo terzo.

Art. 3.

« Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intera annata quand'anche la polizza di assicurazione esprima una durata minore di un anno, e sarà di regola pagata a trimestri maturati. »

Di quest'articolo terzo l'ufficio centrale domanda la soppressione.

Senatore **Farina, Relatore.** L'ufficio centrale non fa più istanza per la soppressione, che era alligata all'ammissione dell'articolo 2 come era stato dall'ufficio proposto; non essendo quest'articolo stato ammesso, rimane inutile insistere per la soppressione degli articoli successivi.

Presidente. Ritenuta la dichiarazione dell'ufficio centrale si procederà a mettere in discussione ed ai voti gli articoli del progetto ministeriale, se occorrerà che l'ufficio centrale creda di fare qualche eccitamento o di contrapporre qualche emendamento domanderà la parola.

Rileggo l'art. 3 per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Chi approva quest'art. 3 sorga.

(Approvato)

Art. 4.

« I contratti vitalizi mediante una somma di danaro potranno in avvenire farsi dalle Compagnie di assicurazione sia nazionali che straniere debitamente autorizzate anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto d'autorizzazione.

« Si pagherà per tale contratto e per una volta tanto la tassa di 50 centesimi per ogni cento lire sulla somma capitale che forma il corrispettivo delle annualità vitalizie.

« Le sopradette polizze private dovranno, a cura delle parti contraenti ed entro tre giorni dalla loro data, essere registrate presso l'ufficio incaricato dal Governo della riscossione della tassa, colle indicazioni che verranno stabilite da apposito regolamento. »

(Approvato).

Art. 5.

« Le assicurazioni marittime contratte così dalle Compagnie come da particolari, dovranno essere registrate entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione in un libro tenuto dall'Amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei contraenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del Capitano, del valore del carico assicurato, del premio di assicurazione e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

« Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi del bastimento e del Capitano quelle assicurazioni che fossero stipulate dalla clausola in *quovis* od altra equivalente.

« La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo sarà annotata dalla pubblica amministrazione sugli atti che le saranno presentati. »

(Approvato).

Art. 6.

« La tassa, cui sono sottoposte dal numero 1 dell'articolo 2 le assicurazioni marittime poste in essere da associazioni di mutua assicurazione, si applica sull'intero valore che dalle perizie eseguite in occasione della assicurazione risulterà attribuito a ciascun bastimento assicurato ed ai rispettivi accessori.

« Sarà dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione.

« I certificati e gli altri ricapiti che si rilasciano dalla Società a ciascun associato per constatare la sua partecipazione nella Società ed il valore rispettivamente assicurato, dovranno essere registrati entro tre giorni dalla loro data a norma del precedente art. 5. Mancando i certificati o i ricapiti sovra accennati, dovranno registrarsi le scritture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci.

« In caso che i certificati od i ricapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionate, contenessero indicazioni reputate dall'Amministrazione insufficienti, potrà l'Amministrazione medesima richiederle i necessari maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potrà altresì farsi dare comunicazione delle seguite perizie, come pure degli statuti e delle convenzioni tutte da cui cotale mutue assicurazioni si trovassero regolate. »

(Approvato)

Art. 7.

« Le tasse dovute per le polizze e per i contratti accennati nei tre precedenti articoli dovranno pagarsi contemporaneamente alla registrazione ivi prescritta. »

(Approvato)

Art. 8.

« Le Società che fanno assicurazioni diverse da quello comprese nei precedenti articoli 4, 5 e 6 dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la loro sede uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farne il contemporaneo pagamento a norma dell'art. 3.

« Ove le particolari condizioni della Società non permettano che si presenti ogni tre mesi lo stato delle operazioni, l'Amministrazione delle finanze, dietro giustificata domanda della Società, potrà concedere che lo stato di tutte le operazioni soggette a tassa sia prodotto annualmente all'ufficio demaniale.

« Anche in questo caso il pagamento della tassa sarà eseguito a trimestri inaturati in base delle operazioni dell'anno precedente, ed in via approssimativa, se si tratta di Società di nuova istituzione, salva la liquidazione della tassa definitiva alla presentazione dello stato annuale.

« La produzione dello stato trimestrale ed annuale sopraccennato dovrà farsi rispettivamente entro un mese o entro tre mesi successivi alla scadenza del trimestre o dell'anno cui lo stato si riferisce. »

Qui mi pare che debba sostituirsi alla qualifica di *Ufficio demaniale* quella di *Ufficio di registro*.

Commissario Regio. Credo che sia meglio ormai lasciarla stare com'è, non trattandosi di cosa sostanziale.

Presidente. Ho creduto necessario di ciò rilevare, perchè vi sarà poi una differenza di locuzione nell'esprimere la stessa idea.

Chi approva l'art. 8, sorga.

(Approvato)

Art. 9.

« Tutte le Compagnie e Società, così nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 2, 4 e 6 della presente legge dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno per ordine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento ed altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

« Questo repertorio non sarà soggetto al bollo e dovrà essere numerato ad ogni pagina, visto e firmato ad ogni foglio da un giudice del Tribunale di commercio o del Tribunale civile di circondario che ne farà le veci;

« Entro i primi 15 giorni successivi al termine di ogni trimestre i direttori ed amministratori delle Compagnie suddette dovranno presentare all'ufficiale incaricato dell'esazione dell'imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato. »

(Approvato).

Art. 10.

« I commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa saranno pure tenuti di formare e presentare il repertorio a norma del precedente articolo 9. I non commercianti che fanno atti di assicurazioni

soggetti a tassa in luogo della tenuta del repertorio dovranno produrre all'ufficio demaniale la copia in carta libera di ciascun atto entro trenta giorni dalla sua data. »

(Approvato)

Art. 11.

« Tutti gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per le polizze private soggette a tassa a norma della presente legge, saranno parimenti obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conclusi, e presentarlo allo ufficiale incaricato dell'esazione della tassa in conformità di quanto è prescritto nell'art. 9.

« Questo speciale repertorio sarà esente dalla tassa di bollo. »

(Approvato)

CAPO II. — *Della tassa posta in genere sulle Società anonime ed in accomandita per azioni.*

Art. 12.

« Ad eccezione delle compagnie di assicurazione già comprese nel capo precedente, tutte indistintamente le altre società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse società nazionali o straniere, pagheranno la tassa annuale di centesimi 50 per ogni lire mille sul capitale nominale rappresentato dalle azioni emesse, senza differenza se il prezzo delle azioni sia stato o no pagato per intero.

« In mancanza di capitale nominale la tassa si calcolerà sul capitale reale, il cui valore sarà determinato colle regole stabilite nella legge sulla tassa di registro. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Siccome qui si entra in un ordine d'idee diverso dal precedente e che si tratterebbe di dare al Governo più danaro, io mi trovo in dovere di difendere l'operato dell'ufficio centrale. Quantunque capisca bene che certe cose così perfette è difficile che siano toccate, tuttavia mi trovo in dovere, ripeto, di difenderlo. Prima di tutto l'ufficio centrale ha creduto di dover colpire anche le obbligazioni, perchè come ho avuto l'onore di dire e devo ripetere, attualmente, non in passato, ma attualmente, le società hanno preso l'abitudine di costituire il loro capitale parte con azioni, e parte con obbligazioni. Tanto le une come le altre si trasmettono liberamente, senza aver bisogno di atti di trasmissione, di contratti di cessione, come sarebbe nei crediti privati; quindi non sono mai questi trapassi soggetti alla tassa di registro.

Ieri l'onorevole Commissario Regio diceva: ma cosa tassiamo noi? Noi tassiamo la trasmissione della proprietà delle azioni, la quale altrimenti non sarebbe tassata. Oggi, diciamo noi, tassiamo la trasmissione della

proprietà delle obbligazioni, la quale altrimenti non sarebbe tassata.

Dunque c'è parità di motivi.

Per me, dico il vero, mi importa piuttosto di dimostrare che è ragionevole quanto aveva fatto l'ufficio centrale, che di vederlo adottato, perchè certe perfezioni ripeto, non si devono guastare; dunque vado avanti a dimostrare la ragionevolezza dell'emendamento proposto dall'ufficio.

Il Commissario Regio cosa rispondeva? Rispondeva: Ma guardate che chi pagherà la tassa non sarà più il proprietario delle azioni, ma sì la società.

Ma qui noi imponiamo il capitale della società.

Ora comunque questo capitale sia costituito era naturale, era giusto, era conveniente che esso fosse colpito.

Ieri stesso il giornale della sera *L'Italia* recava una costituzione d'una società, nella quale il capitale è formato per 25 milioni di azioni, e per 55 milioni di obbligazioni. Dunque vede il Senato che queste obbligazioni non costituiscono un debito, e conseguentemente non so perchè saranno liberamente trasmesse.

Con ciò, credo aver detto anche troppo, e cesserò di parlare.

Presidente. Allora l'ufficio centrale sostiene il suo emendamento.

(Il Senatore Fariua fa segni d'affermazione).

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io mi limito a dire, che se si tassano le obbligazioni, si fa una tassa differente da quella colla quale vengono tassate le azioni; che nessun inconveniente vi sarebbe che le obbligazioni girabili fossero tassate; ma credo che in questo caso bisogna tassarle, sia che vengano emesse da società, sia che vengano emesse da altri.

Infatti, dacchè ieri venne in mezzo contro di me l'esempio della legislazione francese, io credo che non vorrà rifiutarmi la medesima autorità se io la oppongo alla mia volta all'ufficio centrale. La legge francese impone sulle obbligazioni emesse tanto da società, quanto da comuni, da proviuce, compagnie ecc.

Ciò posto, io credo benissimo che potrebbero sottoporre a tassa anche fra noi, ma credo che la tassa sarebbe di una natura diversa da quella di cui noi ci stiamo occupando, e che se noi vogliamo sottoporre le obbligazioni a tassa per la stessa ragione per cui si sottopongono le azioni, noi andiamo a produrre un effetto diverso da quello che si vorrebbe: noi facciamo pagare la tassa a chi non profitta del movimento in ragione del quale l'obbligazione verrebbe ad imponersi.

Presidente. Alla prima parte dell'articolo 12 l'ufficio centrale contrappone il seguente emendamento:

« Ad eccezione delle compagnie di assicurazione già comprese nel capo precedente, tutte indistintamente le altre società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse società

nazionali o straniere, pagheranno la tassa annuale di centesimi 50 per ogni lire mille sul capitale nominale comunque costituito e rappresentato o da azioni o da obbligazioni emesse senza differenza se il prezzo delle azioni od obbligazioni sia stato o no pagato per intero. »

V'è poi l'alinea del progetto ministeriale, il quale è anche ammesso dall'ufficio centrale.

Comincio per conseguenza a mettere ai voti la prima parte dell'articolo emendato dall'ufficio centrale che si contrappone alla prima parte dell'articolo 12 del progetto ministeriale.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Se non si domanda la parola sull'articolo 12 del progetto ministeriale, lo rileggerò per metterlo ai voti (V. sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 13.

« Per gli effetti del precedente articolo s'intendono effettivamente emesse anche tutte quelle azioni che la Società avrà dichiarato di voler emettere. »

(Approvato).

Art. 14.

« La tassa decorre per le Società soggette all'autorizzazione del Governo dalla data del relativo decreto di autorizzazione e per le altre dalla data dell'atto di costituzione della Società.

« Qualora però la Società faccia operazioni o prima di ottenere la prescritta autorizzazione, o prima che sia stipulato un atto formale di costituzione sociale, la tassa decorre dal giorno delle attivate operazioni, salve le pene che fossero incorse a norma della legge. »

(Approvato).

Art. 15.

« La tassa imposta coll'art. 12 sarà pagata dalle Società straniere soltanto in proporzione del capitale complessivo che le Società medesime avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

« L'amministrazione delle finanze, sentiti i rappresentanti di tali Società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale che deve andar soggetto alla tassa. »

(Approvato).

Art. 16.

« Il pagamento della tassa dovuta a tenore dell'art. 12 si fa a trimestri maturati.

« Ove cessasse o si sciogliesse per qualsivoglia motivo la Società, dovrà pagarsi la tassa soltanto fino al compimento di quel trimestre entro il quale si proverà avere avuto luogo la cessazione o lo scioglimento dell'associazione. »

(Approvato).

CAPO III.

Disposizioni comuni ai due capi antecedenti.

Art. 17.

« Le Società contemplate dalla presente legge devono denunciare in iscritto la loro esistenza all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la principale loro sede.

« Questa denuncia deve farsi entro il termine di tre mesi dall'attivazione della presente legge per quelle Società che sono già costituite; e per le altre che venissero a costituirsi in seguito, entro il termine di 30 giorni decorribili, o dalla data di comunicazione del relativo decreto di autorizzazione, o dalla data della costituzione della Società, se trattasi di Società non sottoposta all'autorizzazione sovrana, od infine dal giorno della prima operazione sociale, se la Società viene attivata in qualsiasi guisa prima delle suddette epoche. »

(Approvato)

Art. 18.

« La denuncia deve essere corredata di una copia in carta libera dell'atto costitutivo della Società e degli statuti speciali, ed indicare:

« 1. Il capitale sociale, od il numero delle azioni che la Società ha dichiarato di mettere in corso;

« 2. Le sedi principali o filiali della Società;

« 3. Il nome e cognome e domicilio dei gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili. »

(Approvato).

Art. 19.

« Si dovrà pure fare la denuncia in iscritto qualora si variassero gli statuti o i patti sociali, o le sedi della Società, od i gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili, o qualora si emettessero nuove azioni o si aumentasse altrimenti il capitale.

« Il termine per fare questa denuncia è di 30 giorni decorribili da quello dell'avvenuta variazione. »

(Approvato).

Art. 20.

« I rappresentanti, gerenti o firmatari sono solidariamente responsabili colle Società che rappresentano pel pagamento delle tasse, sovratasse ed altre penalità stabilite dalla presente legge.

« Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento delle tasse e sovratasse dovute.

« Nelle Società mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidariamente tenuti coll'assicurato tutti i compartecipanti alla Società.

« Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimenti responsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati pel pagamento delle tasse, sovratasse ed altre penalità incorse nei contratti di assicurazione marittima stipulati colla loro mediazione. »

(Approvato).

Art. 21.

« Per l'applicazione delle tasse stabilito in ragione di cento o di mille lire, ogni frazione di centinaio o di migliaio è computata come un centinaio o un migliaio intero.

« Questa regola si applica a ciascuna operazione di assicurazione ed a ciascun contratto di vitalizio nel determinare il loro valore imponibile.

« Quanto alle Società di assicurazione di cui all'articolo 8, si applica soltanto alla somma complessiva descritta nello stato trimestrale o annuale di cui è parola in detto articolo. »

(Approvato).

Art. 22.

« Le tasse che si pagano a rate trimestrali saranno soddisfatte a trimestri computabili dal 1 gennaio di ciascun anno.

« Se la tassa dovuta dalla Società di nuova costituzione non principiasse a decorrere col cominciare di un trimestre la relativa rata di tassa sarà liquidata e pagata nei primi cinque giorni del trimestre successivo. »

(Approvato).

Art. 23.

« Potranno le Società comprese nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia e di qualsivoglia altra sorta di carta anche stampata per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamenti ed altri qualsiansi, purchè ciascuno di questi atti venga sottoposto al bollo straordinario, si e come è stabilito dalla legge sulla tassa di bollo.

« Alle Società e compagnie che fanno le operazioni di assicurazioni indicate ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 2, è data facoltà di affrancarsi dall'obbligo delle tasse di bollo per i registri ed atti di cui è cenno in quest'articolo, contrattando collo Stato un abbonamento annuale: quanto alle assicurazioni sulla vita nella ragione di due lire per ogni mille lire del complessivo ammontare dei versamenti fatti in ciaschedun anno alla Società o Compagnia; quanto alle assicurazioni contemplate ai numeri 3 e 4 dell'art. 2 nella ragione di due centesimi per ogni mille lire dell'ammontare complessivo dei valori assicurati in base ai contratti in corso di esecuzione.

« La liquidazione e il pagamento della tassa di abbonamento annuale si faranno colle norme stesse segnate dall'art. 8 per le tasse imposte dall'art. 2.

« Le Società o Compagnie che, dopo aver contrattato un abbonamento, vorranno rinunziarvi, saranno tenute a pagare una tassa di bollo di una lira per ogni polizza in corso di esecuzione, qualunque fosse la dimensione della carta ed il numero degli esemplari d'ogni singola polizza.

« Con apposito regolamento saranno stabilite le altre norme occorrenti ne' casi di abbonamento. »

(Approvato)

Art. 24.

« Andranno esenti dalle imposte stabilite dalla legge sul registro, anche nel caso di un uso in giudizio od avanti un'autorità od ufficio amministrativo, provinciale e comunale, o di inserzione in atti pubblici:

« 1° I contratti di assicurazione, i contratti vitalizi accennati agli art. 2, 4 e 6 e le relative quitte o ricevute parziali di pagamento.

2. Tutte le operazioni che si fanno dalle Società sottoposte alla tassa annua stabilita all'art. 12 in quanto siano comprese nei limiti dei rispettivi statuti, e non importino mutazione o modificazione di proprietà di immobili, nè costituiscano atti che escano dalla sfera delle ordinarie operazioni sociali.

« Una tale esenzione però non menoma il diritto dello Stato alle tasse che fossero dovute a termine della legge del registro, sulle sentenze, sulle successioni nei casi di morte, e sugli atti di liberalità tra vivi. »

(Approvato)

TITOLO II.

Delle pene e della prescrizione.

CAPO I. — *Delle pene.*

Art. 25.

« È punita colla multa di L. 100 la omessa presentazione in tempo utile dello stato trimestrale ed annuale di cui all'art. 8 delle operazioni soggette a tassa e dei repertori dalla presente legge prescritti. »

(Approvato)

Art. 26.

« Omettendosi di tenere i repertori accennati dagli articoli 9, 10 e 11 s'incorrerà in una pena di L. 100 per ogni atto che avrebbe dovuto essere iscritto sul repertorio; ove non si potesse stabilire il numero degli atti, la pena sarà dalle lire 100 alle lire 1000. »

(Approvato)

Art. 27.

« Per ogni omissione che venisse a riconoscersi nei repertori e stati prescritti negli articoli 5, 6, 9, 10 e 11 oltre alla sopratassa dovuta pel mancato pagamento della tassa normale, s'incorrerà nella pena di lire 100 per ciascun atto non registrato.

« La stessa pena di lire 100 sarà applicata ad ogni omissione od erroneità di taluna delle indicazioni prescritte dagli articoli 4 e 5, e per la non fatta produzione della copia dell'atto di assicurazione di cui nell'art. 10. »

(Approvato).

Art. 28.

« Omettendosi di fare nei prescritti termini la denuncia imposta dagli articoli 17, 18 e 19 si incorrerà nella pena della multa. Questa non sarà minore di

lire 500. quando si ometta di denunziare la società o il capitale sociale, o le variazioni di esso capitale o del numero delle azioni. »

(Approvato).

Art. 29.

« Indipendentemente dalla pena stabilita per la omissione della denuncia a norma dell'articolo precedente, è dovuta per una volta tanto la sopratassa del triplo della tassa normale dalle società, ovvero dai particolari che fanno contratti di assicurazione contemplati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2, qualora non pagassero la tassa nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

« L'omesso o ritardato pagamento delle altre tasse oltre i termini prescritti dà luogo all'applicazione della sopratassa del quarto oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta. »

(Approvato)

CAPO II. — *Prescrizioni delle tasse e delle pene.*

Art. 30.

« Vi ha prescrizione:

« 1° Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse già determinate o per la domanda di restituzione di tasse già pagate.

« 2° Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi. »

(Approvato)

Art. 31.

« L'azione pel conseguimento della sopratassa dovuta pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

« Le altre pene si prescrivono entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione. »

(Approvato).

TITOLO III.

Del modo di riscossione delle tasse e sopratasse e della procedura.

Art. 32.

« Per la riscossione delle tasse e sopratasse stabilite dalla presente legge sono applicabili le disposizioni della legge sulle tasse di registro. »

(Approvato).

Art. 33.

« Contro la dimanda delle tasse e sopratasse medesime è libero il reclamo nella via amministrativa col mezzo di ricorso da presentarsi alla direzione demaniale. »

(Approvato).

Art. 34.

« Non acquietandosi la parte alla decisione amministrativa, rimane alla medesima aperta la via contenziosa.

« La decisione delle controversie riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta all'autorità giudiziaria ordinaria nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio al quale è demandata l'esazione delle tasse e pene pecuniarie controverse. »

(Approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 35.

« Le società che hanno già pagato all'erario le tasse stabilite dalle relative leggi in vigore andranno esenti da quelle portate dall'articolo 12 della presente legge durante il termine apparente dalle quitanze loro rilasciate. »

(Approvato).

Art. 36.

« I contratti d'assicurazione attualmente in corso che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dall'attivazione della presente legge, e che sarebbero soggetti ad una tassa annua, dovranno dalle società essere registrati nel repertorio prescritto dall'articolo 9 fra tre mesi dall'attivazione anzidetta.

« I detti contratti saranno contemporaneamente sottoposti alle rispettive tasse in conformità di quanto è nella presente legge stabilito, quando però dalle leggi finora vigenti non siano già stati sottoposti ad una tassa pagabile una sola volta, ma proporzionata alla loro durata, e che la tassa stessa sia stata effettivamente pagata.

« Sottostanno ad eguale obbligazione gl'individui commercianti che fanno atti di assicurazione. I non commercianti che fanno detti atti di assicurazione ne faranno la denuncia prescritta dall'articolo 10 parimenti fra tre mesi a partire dall'attivazione della presente.

« Le contravvenzioni al disposto del presente articolo saranno punite in conformità degli articoli 25 e 26. »

(Approvato).

Art. 37.

« Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alle società di mera beneficenza e a quelle di mutuo soccorso fra gli esercenti professioni, arti e mestieri. »

(Approvato).

Art. 38.

La presente andrà in attività col giorno 1 aprile 1862, e da detto giorno rimangono abrogate in tutte le province dello Stato le leggi concernenti le tasse contemplate nella presente. »

(Approvato).

Qui converrà accennare ad una rettificazione: prego il signor Commissario Regio di avvertire che nell'articolo 38 vi è la data del 1 aprile 1862, la quale parrebbe naturalmente dover essere corretta.

Commissario Regio. Giacchè il Senato non ha fin qui fatta modificazione alla legge, pare che si potrebbe lasciare la data com'è scritta nel progetto, rimettendo la cosa alle conseguenze di ragione.

Presidente. L'articolo dice che la presente legge andrà in attività il 1 aprile: siamo al 12 aprile; questo si fu il motivo del fatto rilievo.

Se si intende di approvare l'articolo nella conformità in cui sta scritto, lo metterò ai voti.

Chi approva l'articolo 38 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 39.

« Finchè non sia altrimenti provvisto alla sorte degli stabilimenti che profutano in tutto od in parte delle tasse, di cui nella presente legge, sarà nel bilancio dello Stato fatto a favore di essi un assegno corrispondente alla perdita che riceverebbero per l'applicazione di questa legge. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

Avverto il Senato che dopo questa votazione ci sarà la discussione sopra un altro progetto di legge egualmente importante, quello cioè sul cumulo delle pensioni e degli stipendi.

La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, relativo all'approvazione di una convenzione del servizio postale marittimo tra il continente e la Sicilia.

Pregherei il Senato di voler dichiarare l'urgenza di questo progetto di legge che è il complemento di quello già sanzionato precedentemente dal Parlamento col quale si sono approvati i due contratti colla società Rubattino e Accossato.

Presidente. Dà atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

Interrogo il Senato se voglia accordare l'urgenza domandata.

Chi la accorda si alzi.

(Approvato).

Si passa alla squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Numero dei votanti	82
Favorevoli	64
Contrarii	18

(Il Senato approva).

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge portante disposizioni relative al pagamento in spezzati di svanziche votato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell'11 corrente.

Presidente. Dà atto al signor Ministro dell'Agricol-

tura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà pure stampato e distribuito negli uffizii.

Il signor Ministro di Grazia e Giustizia mi fa osservare che sarebbe più conveniente che la discussione del progetto di legge sui cumuli delle pensioni e stipendi si porti a lunedì, tanto più che l'ora è già avanzata e la discussione del medesimo esigerà forse qualche spazio di tempo.

Se non ci è osservazione in contrario l'ordine del giorno per lunedì sarebbe nella seguente conformità: al loco, convocazione negli Uffizi per l'esame de' progetti di legge stati presentati; allo due in adunanza pubblica per la discussione del progetto di legge anzidetto e di quelli altri che si potranno discutere.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Essendo presente l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, lo pregherei a voler fissare il giorno per l'interpellanza che ebbi l'onore di fare relativamente all'indennizzo da darsi ai danneggiati per delitti politici nella provincia modenese stabilito con decreto del dittatore Farini.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io sono a disposizione del Senato, però, se lo crede, questa interpellanza potrebbe avere luogo nella giornata di mercoledì.

Presidente. Debbo osservare al Senato che forse mercoledì non si terrà seduta...

E poichè ne viene occasione, interrogherò il Senato per determinare come saranno regolate le sue adunanze nella settimana ventura.

È uso costante che il Senato non tiene adunanza nei giorni che precedono immediatamente la Pasqua. Così si fece nel 1859 in cui il Senato si aggiornò dal mercoledì santo al secondo giorno dopo Pasqua; così nel 1860 in cui si aggiornò dal giovedì santo ad otto giorni dopo Pasqua, così pure nel 1861 in cui si aggiornò dalla domenica delle Palme al secondo giorno dopo Pasqua.

In vista della grande urgenza dei lavori che ci sono proporrei al Senato di voler stabilire fin d'ora che si aggiorni soltanto dal mercoledì santo sino all'altro mercoledì, cioè sino a tutto martedì della settimana dopo Pasqua.

Se non c'è osservazione...

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Approvo moltissimo la proposta fatta dall'onorevole nostro Presidente, desidererei solamente una piccola aggiunta, che sarebbe di un giorno di più. In alcune province è ancora festivo il giorno di lunedì ed anche il martedì, e non è supponibile che coloro i quali intendono profittare di questa vacanza si vogliano mettere in viaggio nel giorno di martedì; partiranno perciò il mercoledì.

Ora il giorno in cui si arriva è difficile che si possa ancora intervenire alla seduta, e ciò specialmente per quelli che non hanno ancora comunicazione diretta con strada ferrata; pregherei per conseguenza il signor Presidente di voler comprendere in questa vacanza anche tutta la giornata di mercoledì.

Presidente. L'onorevole Senatore Lauzi fa la proposta che il Senato prenda la vacanza dal mercoledì prossimo al mercoledì dopo Pasqua; inchiusi i due mercoledì.

Se non c'è osservazione in contrario, metto ai voti questa proposta.

(Approvato)

Allora se non vi sono osservazioni in contrario avranno luogo lunedì le interpellanze del Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Io sono agli ordini del Senato.

Presidente. Per martedì vi sono le interpellanze del Senatore Della Rovere al Ministro della marina.

Senatore **Della Rovere**. Si potrebbero portare tutte e due a martedì.

Voci. Sì, sì.

Presidente. In tal caso avverto che si dovrà fare una seduta un po' lunga, perchè sicuramente sarà necessario di dare sfogo alla discussione del progetto di legge sul cumulo delle pensioni e stipendi, che s'imprenderà lunedì e che forse non potrà essere esaurita nello stesso giorno.

Senatore **Biscaretti**. Se il tempo stringe, si potrebbe tenere una seduta alla sera.

Presidente. Il Senato deciderà. Intanto se non c'è altra osservazione s'intendono queste due interpellanze rimandate all'adunanza di martedì con riserva di fissare l'ora della convocazione dell'adunanza.

La seduta è sciolta (alle 4 1/2).